

l'onorevole Tripepi, sebbene da quel che egli ha detto non risulti quello che veramente io avrei desiderato di sentire: cioè, che la direzione provinciale di Catanzaro non dovrà essere soppressa. (*Eh! eh!*) È bene pensare che ciò non riguarda il mio collegio elettorale. Dico questo solamente perchè la condizione topografica di Catanzaro è tale, che, ove una soppressione di Direzione dovesse avvenire, non sarebbe opportuno che fosse quella.

Io, quindi, prendo atto di ciò che l'onorevole ministro ha detto: cioè, che, finora, nulla è stato concretizzato e nulla è stato proposto. Ma faccio la più calda raccomandazione, perchè, quando questi studi saranno fatti, si tenga conto e delle condizioni locali e delle condizioni topografiche e delle tradizioni della Direzione provinciale di Catanzaro, e non si proceda ad una soppressione che, a parer mio, sarebbe una vera ingiustizia.

**Presidente.** Ha finito?

**Lucifero.** Sì, e ritiro la mia interrogazione in proposito.

**Presidente.** Benissimo! (*ilarità*).

Nessun altro domandando di parlare sulla discussione generale, passeremo alla discussione del bilancio.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

**TITOLO I. Spesa ordinaria.** — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministro e sotto-segretario di Stato, lire 38,515.

Capitolo 2. Ministero - Pigion, lire 7,700.

Capitolo 3. Ministero - Spese d'ufficio, lire 230,000.

Capitolo 4. Ministero - Mantenimento, restauro ed adattamento dei locali, lire 10,000.

Capitolo 5. Ministero - Lavori straordinari nel servizio dei risparmi, lire 60,000.

Capitolo 6. Spese di stampa, lire 520,000.

Capitolo 7. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 25,000.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), lire 51. 11.

Capitolo 9. Sussidi ad impiegati invalidi

già appartenenti alla amministrazione delle poste e dei telegrafi e loro famiglie, lire 30,000.

Capitolo 10. Spese casuali, lire 60,000.

*Spese per le poste.* — Capitolo 11. Personale di ruolo nell'amministrazione centrale e provinciale delle poste (*Spese fisse*), lire 12,606,541.

Capitolo 12. Personale straordinario nell'amministrazione centrale e provinciale delle poste; serventi e porta lettere in prova, lire 384,000.

Capitolo 13. Personale degli uffici postali di 2<sup>a</sup> classe (*Spese fisse*). lire 4,271,000.

Capitolo 14. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero (*Spese fisse*), lire 23,500.

Capitolo 15. Canoni ai mastri di posta (*Spese fisse*), lire 5,971. 50.

Capitolo 16. Retribuzioni ai procacci (*Spese fisse*), lire 4,646,000.

Capitolo 17. Retribuzioni agli agenti rurali (*Spese fisse*), lire 2,374,000.

Ha facoltà di parlare su questo capitolo l'onorevole Niccolini.

**Niccolini.** Incoraggiato dalla compiacenza dell'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, il quale seppe acquistare la riconoscenza e la gratitudine degli onorevoli colleghi, che mi precederono, prendo coraggio, ed io pure gli rivolgo una parola di calda raccomandazione per quella classe di impiegati, i quali meno di tutti gli altri sono favoriti dal bilancio delle poste. Voglio alludere agli agenti rurali per i quali ebbi a spendere parole di raccomandazione anche in occasione della discussione del bilancio 1891-92.

È inutile che io qui mi dilunghi soverchiamente a descrivere lo stato miserando nel quale versa questa categoria d'impiegati addetti alle poste dello Stato.

L'onorevole ministro saprà molto meglio di me, come in varie delle nostre Provincie gli agenti rurali incaricati di consegnare le lettere a domicilio, siano retribuiti con uno stipendio, che è veramente irrisorio. Io conosco impiegati di tale categoria i quali non percepiscono altro che lire 105 o 120 all'anno.

È egli ammissibile che un povero sventurato, condannato a percorrere una o due volte al giorno il territorio di un Comune (e si tratta di percorsi di 10, 12 e 15 chilometri e più) e cioè 20, 30 e più chilometri giornalmente, possa vivere con questa somma, che